Allegato A

RICONOSCIMENTO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI

Art. 147 del regolamento (UE) n. 543/2011
Art. 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013
Art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014

MANUALE UNICO PROCEDURALE

INDICE

1. PREMESSA 3
   1.1 Alcune condizioni di base e concetti generali 4
   1.2 Casi specifici a titolo esemplificativo 6
2. SCHEMA PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ERRORE PALESE 7
   2.1 Individuazione dell'errore 7
3. CRITERI TEMPORALI PER L'INIZIATIVA DI PARTE E D'UFFICIO 8
   3.1 Procedura per l'iniziativa di parte 8
   3.2 Esame e riconoscimento 8
   3.3 Intervento a sistema 9

1. PREMESSA

La nota interpretativa n. 2011-09 della Commissione Europea dà indicazioni in merito alla "correzione di errori palesi". In virtù dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014), una domanda può essere "*adeguata in qualsiasi momento dopo essere stata presentata in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente*". È quindi l'autorità competente che decide in merito al carattere "palese" o meno di un errore, nonché all'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni previste.

I Servizi della Commissione sottolineano diverse condizioni di base che, a loro parere, sarebbe opportuno prendere in considerazione. In primo luogo, la decisione di ricorrere o meno alla nozione di "errore palese" dipende dall'insieme delle circostanze e dei fatti nei quali si inseriscono i singoli casi particolari: l'autorità competente deve essere convinta del carattere palese dell'errore di cui trattasi. Ne deriva che la nozione di errore palese non può essere applicata sistematicamente ma presuppone l'esame dei singoli casi.

In linea di massima, secondo gli orientamenti della Commissione, un errore palese deve essere individuato tra le informazioni contenute nella domanda di aiuto/pagamento; in altre parole, si tratta di un controllo di tipo amministrativo relativo alla concordanza dei documenti e dei dati trasmessi a sostegno della domanda da cui emerge un errore. D'altra parte, il riconoscimento di un errore palese non dipende dagli strumenti messi in atto per eseguire tali controlli, siano essi visivi, manuali oppure informatici.

I servizi della Commissione individuano alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

a) semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
   - caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
   - codice statistico o bancario errato.
b) errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
   - errori di calcolo;
   - contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto/pagamento;
   - contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda e la domanda stessa;
   - particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

Gli errori individuati in seguito a controlli incrociati delle domande di aiuto/pagamento con le basi dati autonome (ad esempio: catasto) NON possono essere considerati automaticamente né sistematicamente come errori palesi. Un errore NON può essere considerato palese solo perché uno Stato Membro ha messo in atto un sistema efficace di rilevazione delle irregolarità.

Non per questo si può escludere la possibilità che un errore sia palese anche se non è l'agricoltore stesso la fonte dell'informazione adoperata per individuare tale errore. Inoltre, gli errori derivanti da una trascrizione errata dei numeri di identificazione o dei riferimenti e che sono evidenziati in occasione di un controllo incrociato della domanda con i dati dovrebbero generalmente essere considerati come palesi.

Ad esempio:

a) inversione di cifre (particella oppure animale n. 169 anziché n. 196);
b) errore relativo al numero di pagina o di riferimento del Comune nel catasto;
c) indicazione del numero di una particella vicina derivante da un errore nella lettura di una carta geografica.

Secondo i Servizi della Commissione, si può pensare di prendere in considerazione gli errori di questo tipo come palesi anche se essi sono stati individuati in occasione di un controllo in loco. Tuttavia, in un caso del genere, per garantire l'esattezza di tutti i dati relativi all'agricoltore interessato, sarà probabilmente necessario procedere di nuovo ad un controllo incrociato delle informazioni contenute nelle pertinenti basi dati.

È altresì possibile che un errore sia considerato palese qualora ne derivi o ne sia derivato il pagamento di importo più elevato. Va tuttavia sottolineato che, se il carattere palese o meno di un errore non dipende, in linea di massima, dalle implicazioni finanziarie di quest'ultimo, sarà opportuno aumentare l'attenzione qualora dalla sua individuazione derivi o sia derivato il pagamento di un importo più elevato. L'autorità competente deve quindi decidere in base a tutte le informazioni disponibili in merito a fatti e circostanze relativi ai singoli casi.

La Commissione ribadisce che l'autorità competente deve essere convinta che si tratti davvero di un errore, ovvero che l'agricoltore abbia agito in buona fede. Non dovrebbe esserci alcun rischio di frode o di disonestà e spetta *in primis* all'agricoltore dimostrare che si tratta di un errore palese. Se egli commette lo stesso errore o un errore simile a più riprese, le probabilità che si tratti di un errore palese sono molto più limitate.

Nella presente procedura, ove si richiamino le misure strutturali e immateriali del PSR, il riferimento si intende alle misure/sottomisure/tipi di intervento di TIPO A e B, sulla base della classificazione al paragrafo 1 Sezione II degli Indirizzi procedurali generali PSR 2014/2020 allegato B alla DGR 1937/2015 e successive modifiche.

1.1 Alcune condizioni di base e concetti generali

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono quindi essere sempre valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e di conseguenza correggibili.

In sostanza non è sufficiente la sola presenza di un errore materiale (condizione comunque necessaria) commesso in fase di compilazione della domanda, ma gioca un ruolo determinante la valutazione del contesto logico temporale in cui si verifica. Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di un errore palese grava in primo luogo sull'agricoltore, anche considerando che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, se ne assume la piena responsabilità, validando le informazioni inserite. È di fondamentale importanza che il contenuto dell'errore sia oggettivamente rilevabile dal confronto tra i dati dichiarativi forniti dal beneficiario nel contesto complessivo della domanda. Fermo restando quanto definito nei documenti richiamati in premessa ed in relazione sia alle caratteristiche dell'errore palese, sia al fatto che tale valutazione ricade nelle competenze dell'Organismo Pagatore, riteniamo necessaria la stesura del presente manuale, che deve essere utilizzato come riferimento nella valutazione degli errori palesi.

Le linee guida si applicano a tutti gli errori richiesti per i quali il procedimento non si è ancora concluso con la definizione di un esito finale. Il riconoscimento di errore palese è la conseguenza

di un'analisi che prevede la verifica della presenza di una molteplicità di fattori che concorrono alla determinazione della situazione per la quale ne viene richiesto il riconoscimento.

I criteri generali cui attenersi sono:

1) temporali: a tale fine è necessario distinguere tra:
   - misure a superficie: il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento[1] a favore dell'impresa agricola, fatte salve tutte le comunicazioni eventualmente già inviate dalla Amministrazione al beneficiario o al CAA mandatario;
   - misure strutturali ed immateriali (così come individuate nel Manuale generale approvato con decreto n. 112/2015 e successive modifiche): gli errori palesi sanabili possono essere corretti su richiesta del richiedente/beneficiario, che può essere presentata entro 30 giorni solari dalla data di presentazione della domanda.

   Al di fuori di tali limiti temporali, la possibilità di riconoscimento di errore palese non può essere effettuata in accoglimento di una richiesta di parte, ma solo in base alla ordinaria attività di istruttoria/controllo da parte dell'Agenzia.
2) procedurali: fermo restando il punto precedente, gli elementi di natura procedurale da considerare sono:
   - procedura di premio/contributo applicata per la prima volta: in questa situazione, per le novità normative e procedurali introdotte, esiste una maggior possibilità di incorrere in errori di compilazione delle domande di adesione da parte dei beneficiari. Al contrario una procedura consolidata non giustifica l'automatico riconoscimento dell'errore palese;
   - problemi di natura informatica che devono aver comportato un'errata compilazione della domanda;
   - bandi, circolari o altre specifiche tecniche contenenti errori che possono aver tratto in inganno il richiedente;
   - chiarimenti/interpretazioni della normativa avvenuti successivamente alla chiusura delle domande.
3) tipologia di premio:
   - linee di premio pluriennali soggette a conferma annuale: la mancata presentazione della domanda di conferma annuale non giustifica la presentazione fuori termine della domanda. In queste situazioni il riconoscimento dell'errore palese, se richiesto formalmente dal beneficiario consente di non recuperare le somme erogate negli anni precedenti in relazione alle superfici non riconfermate, a condizione che nell'anno successivo il richiedente riprenda a confermare integralmente l'impegno assunto;
   - premi per i quali la richiesta è la conseguenza del perfezionamento di una serie di atti che fanno chiaramente individuare la volontà del richiedente di aderirvi, quali i contributi erogabili solo a seguito della sottoscrizione di contratti di consegna del prodotto (non sono considerabili tali i contratti d'affitto di terreni, fabbricati, ecc.). Si precisa che la consistenza del premio richiesto/non richiesto in domanda non costituisce un elemento nell'analisi per il riconoscimento dell'errore palese.

[1] *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 "i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno (…) sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. (…).*
In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale. (…)".

La Commissione raccomanda una particolare attenzione nella valutazione delle richieste di modifica dichiarate quale “errore palese” soprattutto nei seguenti casi:

a) aziende estratte a campione;

b) aziende che hanno già percepito un'erogazione sulle richieste in domanda;

c) aziende che presentano dichiarazioni di modifica con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto: in tal caso la Commissione sottolinea l'importanza che i controlli istruttori posti in essere possano consentire di valutare con esattezza la situazione alla data della presentazione della domanda rispetto a quanto sostenuto al momento della dichiarazione di variazione, altrimenti non è possibile configurare il caso di “errore palese”.

A tal proposito le dichiarazioni di variazione al Piano colturale di norma devono essere effettuate dall'azienda entro il 31/12 della campagna di riferimento, configurandosi tale termine temporale la data alla quale le operazioni colturali sono sicuramente terminate. In caso di premi per i quali esiste un *plafond* finanziario da rispettare, le modifiche saranno valutate tenendo conto dell'interesse economico di tutti i soggetti che concorrono alla richiesta di tale premio, fermo restando che le istanze con richiesta di aumento del premio non sono accoglibili successivamente alla definizione del premio unitario.

1.2 Casi specifici a titolo esemplificativo

Premesso che ogni errore palese può essere riconosciuto a seguito della valutazione effettuata in base a tutti gli elementi sopra richiamati, al fine di ottenere un'interpretazione il più uniforme possibile, elenchiamo una serie di situazioni che possano aiutare il funzionario nella decisione.

Errori che possono essere considerati come “**palesi”**:

a) superficie erroneamente indicata qualora nel corso di un controllo in loco emergesse che la particelle interessata dall'aiuto era quella confinante;

b) informazioni contraddittorie all'interno della stessa domanda o delle domande in anni successivi per gli impegni pluriennali (es.: doppia dichiarazione dello stesso animale o di una superficie, supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario o utilizzi diversi dichiarati nella medesima particella);

c) non corretta individuazione, in una domanda di pagamento, dell'azione/intervento su cui è richiesto l'aiuto, quando l'azione/intervento corretto risulta individuabile dal confronto con la domanda iniziale di aiuto e possano escludersi intenti di frode o situazioni di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario (solo per PSR);

d) mancanza del *flag* di spunta di una superficie utilizzata compatibile con l'azione richiesta, quando l'associazione obbligata di tale utilizzo all'azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda iniziale, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;

e) nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es.: somme sbagliate dei computi metrici); la coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;

f) a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es.: catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati;

g) nel caso di medesimo richiedente/beneficiario che presenti contemporaneamente per via telematica più domande relative ad interventi diversi, l'inversione in allegato dei file relativi alle varie domande;

h) il beneficiario segnali di avere inserito una domanda di aiuto invece che una domanda di conferma impegnando le medesime superfici.

Errori da considerarsi come "**non palesi"**:

a) errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA (se posseduta);

b) mancata apposizione della firma del richiedente/beneficiario sul modulo di domanda;

c) mancato inserimento nella procedura telematica dei file relativi alla domanda ed agli allegati documentali considerati essenziali al momento della presentazione della stessa;

d) errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;

e) mancato inserimento del possesso di superfici (o capi) il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risultava scaduto;

f) richiesta di aiuto su possessi risultanti ancora in fascicolo in quanto non tempestivamente aggiornato, ma in realtà accertati non essere non più a carico del richiedente/beneficiario (caso opposto a quello del precedente punto d);

g) nelle more dell'iter di contenziosi avviati dal beneficiario contro l'esito di accertamenti a lui sfavorevoli, richiesta a premio nelle campagne successive delle superfici (o capi) in eccesso che gli erano state contestate. Se il procedimento si conclude con la conferma della non ammissibilità di superfici/capi contestati, anche le difformità dichiarative reiterate negli anni successivi saranno sanzionate;

h) errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del beneficiario.

Per errori che possono comportare l'aggiunta/variazione degli interventi richiesti oppure l'aumento di spesa/premio vanno applicate le specifiche disposizioni contenute nelle norme di riferimento.

2. SCHEMA PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ERRORE PALESE

2.1 Individuazione dell'errore

L'errore può essere:

- segnalato per iscritto da parte del richiedente/beneficiario, alla struttura competente per l'istruttoria *(iniziativa di parte)*;
- rilevato direttamente dall'ufficio dell'AVEPA che esegue o che comunque recepisce i dati del controllo *(iniziativa d'ufficio)*.

3. CRITERI TEMPORALI PER L'INIZIATIVA DI PARTE E D'UFFICIO

Per le misure strutturali ed immateriali del PSR il limite temporale per l'iniziativa di parte è fissato in 30 giorni solari dalla data di protocollo della domanda di aiuto o di pagamento.

Al di fuori di tali limiti temporali, la possibilità di riconoscimento di errore palese non può essere effettuata in accoglimento di una richiesta di parte, ma solo in base all'ordinaria attività di istruttoria/controllo da parte dell'AVEPA.

Per le misure a superficie (PSR o Aiuti diretti) il limite temporale, sia per l'iniziativa di parte sia per l'iniziativa d'ufficio, coincide con la data di adozione del provvedimento di liquidazione del primo pagamento[2] delle domande.

3.1 Procedura per l'iniziativa di parte

Nei tempi stabiliti al precedente paragrafo è possibile per il richiedente/beneficiario chiedere il riconoscimento dell'errore palese alla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria.

Per fare ciò è necessario presentare una specifica istanza di richiesta di riconoscimento di errore palese che evidenzi un quadro veritiero e completo della situazione in cui e per cui è stato commesso l'errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di “errore palese”;

ed alla quale sia allegata copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito (qualora non già allegati alla domanda di aiuto o pagamento).

3.2 Esame e riconoscimento

La struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria valuta la tipologia di errore in base ai criteri descritti nel presente documento. Sia che intenda procedere ad esprimere una decisione di diniego sia di accoglimento, **dovrà predisporre un verbale (sottoscritto dall'istruttore e dal revisore incaricati - Allegato 1)** che contenga almeno i seguenti elementi :

- estremi identificativi della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- modalità e tempi con cui l'errore è stato segnalato o scoperto;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- indicazione dei documenti su cui è basata la valutazione di merito;
- motivazioni in base alle quali si decide di riconoscere o non riconoscere il carattere di “errore palese”.

[2] *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno (…) sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. (…)*
In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale. (…)”

In fase di registrazione dell'attività svolta, in adempimento a quanto previsto dalle direttive della Commissione, è necessario descrivere il tipo di errore e le motivazioni che ne permettono il riconoscimento come palese. Una eventuale successiva richiesta da parte della stessa ditta non potrà essere accolta.

Solo nel caso di NON riconoscimento dell'errore palese deve essere predisposta formale comunicazione al richiedente/beneficiario. Tale comunicazione deve contenere anche gli elementi minimi previsti per il verbale e, nel caso di procedimenti PSR gestiti dagli Sportelli unici agricoli deve essere inviata, per conoscenza, anche all'ufficio competente per misura della Sede centrale.

Per le misure strutturali ed immateriali del PSR va verbalizzato e registrato il solo riconoscimento positivo dell'errore palese. Non è necessario inoltre che il SUA notifichi nulla all'ufficio competente per misura della Sede centrale. Inoltre l'esito dell'attività di riconoscimento o meno dell'errore palese va comunicato al richiedente/beneficiario nell'ambito dell'attività istruttoria ai sensi della legge 241/90.

Le modalità di registrazione dell'esame e del riconoscimento saranno oggetto di una specifica procedura.

3.3 Intervento a sistema

Per i casi in cui il riconoscimento dell'errore palese comporta la modifica dei dati presenti a sistema è necessario, prima di procedere al riconoscimento, verificare se l'intervento può essere gestito in autonomia dall'istruttore della domanda. In caso contrario, per il PSR è necessario valutare con l'ufficio competente per misura della Sede centrale le opportune azioni da intraprendere.

Allegato 1 - Verbale riconoscimento errore palese

POLITICA AGRICOLA COMUNE 2014-2020

TIPO INTERVENTO (riportare estremi intervento PSR oppure DU/PICCOLO)

Azione/Graduatoria: _____ (ove previsto)

BANDO DGR n. ____ del __/__/___ (ove previsto)

VERBALE DI RICONOSCIMENTO DI ERRORE PALESE

DOMANDA ID _____

Il/La sottoscritto/a incaricato/a dal Dirigente responsabile:

VISTA la domanda di aiuto/pagamento ID _____ con protocollo n. _____ del __/__/____, presentata dal sig. _____ nato a _____ (__) il __/__/____ in qualità di rappresentante legale della ditta _____ con sede in _____, CUAA _____ relativa a _____;

VISTA la richiesta di riconoscimento di errore palese presentata dalla ditta (protocollo AVEPA n. _____ del __/__/____ ovvero repertorio RITA/GIOL _____) in merito a _____, con la presentazione dei seguenti documenti: _____ _____;

oppure

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 protocollo AVEPA n. _____ del __/__/____ inviata tramite PEC, con la quale si comunicava che _____;

VISTA la risposta della ditta (protocollo AVEPA n. _____ del __/__/____) in cui veniva dichiarato che:

- _____;
- _____;

CONSIDERATA l'effettiva corrispondenza dei documenti citati e ritenendo di poter accettare la richiesta degli interessati del riconoscimento dell'errore palese ai sensi del manuale approvato con decreto del Direttore di AVEPA n. ____ del __/__/____ e successive modifiche - par. ____, punto ___, per _____;

oppure

CONSIDERATA la non corrispondenza dei documenti citati e ritenendo di non poter accettare la richiesta degli interessati del riconoscimento dell'errore palese ai sensi del Manuale approvato con decreto del Direttore di AVEPA n. ____ del __/__/____ e successive modifiche - par. ____, punto ___, per _____;

PROPONE

- il riconoscimento dell'errore palese ai sensi del decreto del Direttore di AVEPA n. ____ del __/__/____ e successive modifiche - par. ____, punto ___, per _____, per la domanda di aiuto/pagamento ID _____ presentata dal sig. _____ nato a _____ (__) il __/__/____ in qualità di rappresentante legale della ditta _____ con sede in _____, CUAA _____, al fine di poter dar seguito all'istruttoria di ammissibilità/pagamento della domanda medesima in modo corretto;

oppure

- il non riconoscimento dell'errore palese ai sensi del decreto del Direttore di AVEPA n. ____ del __/__/____ e successive modifiche - par. ____, punto ___, per _____, per la domanda di aiuto/pagamento ID _____ presentata dal sig. _____ nato a _____ (__) il __/__/____ in qualità di rappresentante legale della ditta _____ con sede in _____, CUAA _____;

- di trasmettere il presente verbale al competente ufficio per misura della Sede centrale dell'AVEPA (ove previsto);

- di comunicare al richiedente/beneficiario ditta _____ con sede in _____, CUAA _____ l'esito del riconoscimento dell'errore palese.

Redatto in data _____

Il funzionario istruttore

_____

Il funzionario revisore

_____

Il Dirigente

_____